

## LEGGE DI BILANCIO 2021: SACE, FONDO GARANZIA PMI E PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI

Si analizzano le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021 alla garanzia SACE, al Fondo Garanzia PMI e alla proroga della moratoria dei finanziamenti delle PMI

Informativa n.	6/2021
Riferimenti normativi	Legge n. 178/2020 c.d. "Legge di bilancio 2021" D.L. n. 23/2020 c.d. "Decreto Liquidità" D.L. n. 18/2020 c.d. "Decreto Cura-Italia"



La “Legge di bilancio 2021” modifica le disposizioni introdotte dal “Decreto Liquidità” e dal “Decreto Cura Italia” a sostegno della liquidità delle imprese dettagliatamente analizzate nelle Informativa Unistudio n. [32/2020](#) e [72/2020](#) alle quali si rinvia per una completa disamina della disciplina.

Nella presente Informativa si esaminano le modifiche apportate.

### **Garanzia SACE**

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia da COVID-19, SACE S.p.A. concede, fino al **30/06/2021** (in precedenza era 31/12/2020), garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle suddette imprese, di durata non superiore a 6 anni con la possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi.

La “Legge di bilancio 2021” inoltre integra la norma prevedendo che:

- la garanzia da parte di SACE S.p.A. possa essere rilasciata anche alle cessioni di crediti senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto) effettuate a banche e intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza);
- il finanziamento coperto dalla garanzia possa anche essere destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Le nuove disposizioni trovano applicazione alle garanzie concesse dall’1/01/2021.

### Misure a sostegno della liquidità delle imprese di elevate dimensioni

E’ stabilito che, a decorrere **dall’1/03/2021 e fino al 30/06/2021**, la società SACE S.p.A. rilasci la garanzia di cui al paragrafo precedente, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese.

Le condizioni della garanzia sono le seguenti:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito è pari a 5 milioni di Euro;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi e con importo che non può superare alternativamente:
  - o il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
  - o il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
  - o il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi in caso di piccole e medie imprese e nei successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato mediante autocertificazione;
- si deve tener conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, Legge n. 662/1996;
- l’impresa che beneficia della garanzia non deve assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

La garanzia in oggetto rientra nell’ambito delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione C (2020) 1863 final della Commissione europea. Si ricorda come l’importo complessivo per impresa degli aiuti di Stato non possa superare l’importo di 800.000,00 Euro, tenendo conto anche di eventuali altre misure di aiuto di cui la stessa ha beneficiato.

### **Fondo centrale di garanzia PMI**

La “Legge di bilancio 2021” proroga al **30/06/2021** (in precedenza era 31/12/2020), la disciplina relativa al Fondo centrale di garanzia PMI anch’essa dettagliatamente esaminata nell’Informativa Unistudio n. [72/2020](#).

Inoltre, è stabilito che in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, la disciplina operi fino al 28/02/2021. Dall’1/03/2021, infatti, entra in vigore la garanzia di SACE S.p.A. analizzata nel precedente paragrafo.

### **Proroga moratoria finanziamenti PMI**

A favore delle microimprese e PMI, ossia le società che occupano fino a 250 lavoratori ed hanno un totale di stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di Euro e/o un fatturato inferiore a 43 milioni di Euro aventi sede in Italia, il Decreto "Cura Italia" aveva introdotto alcune misure di sostegno finanziario dettagliatamente analizzate nelle Informativa Unistudio n. [23/2020](#) e [60/2020](#) alle quali si rinvia.

La "Legge di bilancio 2021" proroga al **30/06/2021** la presente moratoria in scadenza il 31/01/2021.

Si ricorda come le imprese possano avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020 o, se successivi, al 17/03/2020 gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto in parte fino al 30/06/2021 (ad esempio linee di cassa, anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/06/2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità fino al 30/06/2021 alle medesime condizioni (ad esempio finimport, finanziamenti bullet);
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/06/2021 è sospeso sino al 30/06/2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Tale misura era già stata prorogata fino al 31/03/2021 per le imprese del settore turistico ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, aziende termali, soggetti che gestiscono parchi di divertimento/tematici, guide turistiche.

Per le imprese già ammesse, all'1/01/2021 alle misure di sostegno finanziario in oggetto, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31/01/2021 o, per le imprese turistico ricettive, entro il 31/03/2021.

Le imprese che, all'1/01/2021, presentino le esposizioni debitorie sopra esposte e non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse entro il 31/01/2021.

Le presenti disposizioni si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.